

Roma 23 ottobre 2015

Spett.le Banca d'Italia,
Servizio Regolamentazione e Analisi Macroprudenziale
Divisione Regolamentazione I
via Milano 53
- 00184, Roma

Via PEC: servizio.ram.regolamentazione1@bancaditalia.it

OGGETTO: Osservazioni commenti e proposte sull'attuazione dell'articolo 120, comma 2, del Testo unico bancario in materia di produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria

Le sottoscritte associazioni Adusbef, Asso-Consum, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, CTCU, Federazione Confconsumatori-ACP, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, tutte rappresentative dei consumatori a livello nazionale espongono di seguito le proprie osservazioni, commenti e proposte sulla proposta di delibera del CICR di attuazione dell'art. 120, secondo comma, t.u.b.

SOMMARIO: 1. Premessa: le finalità del nuovo art. 120 t.u.b - 2. L'oggetto ed i limiti della delibera del CICR - 3. I finanziamenti con piano di rimborso rateale e gli interessi moratori - 4. La contabilizzazione annuale ed il termine di 60 giorni per il pagamento degli interessi da parte del cliente - 5. Comunicazione annua del costo del credito - 6. Le convenzioni successive di autorizzazione all'addebito sul conto degli interessi 6.1. Il momento dell'autorizzazione: gli interessi devono essere dovuti da sei mesi 6.2 La forma 6.3 L'informazione specifica 6.4 Le pratiche elusive - 7. Le autorizzazioni preventive sull'imputazione delle rimesse in conto corrente - 8. L'entrata in vigore della delibera


1. Premessa: le finalità del nuovo art. 120 t.u.b

Riteniamo che la Delibera CICR debba perseguire principalmente l'obiettivo di delineare un quadro regolamentare: (i) rispettoso dello spirito della legge delegante; (ii) il più possibile certo per evitare strumentali scuse per non applicare o aggirare il divieto di anatocismo, utilizzando le pieghe della nuova disciplina, ed idonee ad aumentare il contenzioso e l'instabilità del settore.

Come risulta anche dal documento di consultazione, lo spirito e la finalità della legge sono chiari: il nuovo art. 120 t.u.b. vuole evitare l'anatocismo bancario ovvero l'applicazione continua ed automatica di interessi sugli interessi sulla base di clausole imposte al contraente debole.

Tale divieto è sorretto da tre finalità:

1) evitare l'anatocismo quale moltiplicatore automatico del debito da interessi, destinato ad incrementare in maniera esponenziale l'indebitamento del cliente potendo così innescare fenomeni accostabili all'usura; per una chiara rappresentazione dell'effetto della capitalizzazione annuale si rinvia ad un recente studio¹ del quale, per cortesia dell'Autore si riproduce il grafico che ben rappresenta il divario che si viene a creare fra capitalizzazione semplice e capitalizzazione composta, distinguendo, nella lievitazione del debito, la componente semplice degli interessi prodotta dal capitale inizialmente erogato, dalla componente anatocistica prodotta dagli interessi sugli interessi. Nel grafico che segue sono riportate, per un capitale iniziale di 100, capitalizzato annualmente, le due componenti, sia in termini assoluti, sia in termini percentuali.



2) rendere maggiormente percepibile e trasparente il costo del credito, al fine di incentivare una sua più diretta percepibilità da parte del cliente; una maggiore trasparenza può agevolare la comparazione delle offerte degli intermediari e consentire un contesto più facilmente votato alla concorrenza.

¹ MARCELLI, *L'anatocismo, espunto dal parlamento, riemerge nella delibera Cicr. Gli 'accorgimenti' della Banca d'Italia*, relazione al convegno organizzato in Roma in data 8 ottobre 2015 da Movimento Consumatori, *La nuova disciplina degli interessi bancari: la fine dell'anatocismo? Il nuovo articolo 120 t.u.b. e la proposta di deliberazione del CICR* e al convegno organizzato in Roma in data 16 ottobre 2015 da Asso Ctu, *Il nuovo art. 120 TUB: la Delibera CICR proposta dalla Banca d'Italia*.

Tutela del cliente da potenziali pratiche usuarie, trasparenza, comparabilità del costo del credito ed incentivi alla concorrenza sono del resto principi che negli ultimi anni hanno ispirato numerosi interventi normativi.

Le finalità del nuovo art. 120 t.u.b. si inseriscono così nel solco già tracciato dalla Cassazione a Sezioni Unite che ha negato la presenza di usi normativi in quanto le clausole anatocistiche venivano imposte ed accettate supinamente dal cliente privo di ogni potere negoziale.

Pare evidente quindi uno stretto collegamento tra il divieto di anatocismo e gli automatismi conseguenti all'inserzione delle clausole anatocistiche o di capitalizzazione trimestrale nelle condizioni generali di contratto, spingendo così il cliente ad accettarle pur di accedere al credito.

In presenza di differenti opzioni interpretative, la Delibera deve optare per le soluzioni di maggior tutela per il cliente, eliminando così il rischio di annullamento in sede amministrativa o di una sua disapplicazione da parte del giudice civile.

2. L'oggetto ed i limiti della delibera del CICR

A fronte di una delega assai ampia (non più la disciplina della produzione degli interessi sugli interessi, ma la stessa "produzione di interessi": "*Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria*"), il legislatore ha espressamente individuato solo due principi ai quali dovrà "*in ogni caso*" attenersi la delibera: "*a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale*".

Non solo l'abrogazione della riserva bancaria conseguente alla sostituzione della vecchia norma, ma anche la (più specifica) direttiva data al CICR ai sensi della lett. b) impone di recepire il divieto di anatocismo enunciato nelle fonti primarie.

La giurisprudenza che si è espressa sui limiti dei poteri normativi del CICR² ha ribadito l'elementare principio per cui la regolazione secondaria non può in alcun modo dettare regole contrarie alle norme primarie di legge. Tale principio riguarda non solo le norme speciali previste nel t.u.b. ma ogni norma codicistica applicabile alla produzione degli interessi.

Fatte tali premesse si possono esprimere alcune considerazioni in merito al testo della delibera proposta.

3. I finanziamenti con piano di rimborso rateale e gli interessi moratori

Mentre il testo della proposta di delibera si limita ad un generico quanto inutile richiamo delle norme di diritto comune (cfr. art. 2, terzo comma: "*per la*

² Cfr. Trib. Milano 25 marzo 2015, Trib. Milano 3 aprile 2015, nello stesso senso sempre in sede di reclamo cfr. Trib. Biella, 7 ottobre 2015; Trib. Milano, 8 agosto 2015; Trib. Cuneo 10 agosto 2015; Trib. Milano, 1° ottobre 2015; in esito al giudizio di prime cure cfr. Trib. Cuneo 29 giugno 2015, Trib. Milano, 1° luglio 2015; Trib. Biella, 7 luglio 2015; Trib. Milano 13 luglio 2015, Trib. Milano 29 luglio 2015, IW Bank e Trib. Milano, 29 luglio 2015, Finecobank.

produzione degli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile”), per altro non indicate, la relazione di accompagnamento entra nel merito del problema rilevando che l’art. 120, co. 2, TUB disciplina gli “interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria”, ma non specifica se detti interessi siano solo quelli aventi funzione di remunerazione del capitale (interessi corrispettivi) o anche quelli con finalità risarcitoria (interessi moratori). Alcune considerazioni depongono nel senso di riferire la disposizione ai soli interessi corrispettivi:- sul piano giuridico formale, manca una deroga esplicita al principio generale in base al quale è dovuto un risarcimento a fronte di un inadempimento (art. 1218 cod. civ). La relazione continua poi affermando che “nel merito, il divieto di interessi di mora farebbe sì che, in caso di inadempimento, gli unici rimedi a disposizione del creditore sarebbero la domanda giudiziale o – dandosene le condizioni – il recesso; in entrambi i casi si tratterebbe di conseguenze sproporzionate che risolverebbero una disposizione nata a tutela del cliente in una che lo danneggia, costringendolo a subire le conseguenze (anche economiche) di un giudizio o a vedersi revocata la linea di fido, anche a fronte di un inadempimento transitorio”.

Soluzione opposta a quella che emerge dalla relazione di accompagnamento è seguita per i contratti regolati in conto corrente per i quali l’art. 4 co. 6 prevede che: *“In caso di chiusura definitiva del rapporto, il saldo relativo alla sorte capitale può produrre interessi, se contrattualmente stabilito; quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi”*. In caso di chiusura definitiva del rapporto di conto corrente, se previsti nel contratto, sono infatti dovuti gli interessi di mora che però maturano solo sulla quota di capitale e non sugli interessi. Le ragioni sottostanti all’introduzione di tale regola per i soli contratti di conto corrente sono davvero oscure.

L’art. 2, 3° comma è norma non solo del tutto vaga in quanto non sono indicate le norme applicabili, ma anche superflua in quanto è del tutto scontata, e non deve essere certo affermata da un decreto ministeriale, l’applicabilità delle norme di legge relative agli interessi moratori.

La Relazione pare invece ignorare l’orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità³ che in diverse occasioni ha affermato in termini generali che, per tutte

³ Cfr. Cass., 29 ottobre 2013, n. 2072: *“con riferimento al calcolo degli interessi di mora, devono ritenersi applicabili le limitazioni previste dall’art. 1283 c.c., non rilevando, in senso opposto, l’esistenza di un uso bancario contrario a quanto disposto dalla norma predetta e non essendo l’anatocismo previsto dalla legislazione di settore, in deroga all’art. 1283 c.c.; poiché con riguardo al suddetto mutuo non è dato rinvenire, in epoca anteriore al 1942, alcun uso che consentisse l’anatocismo oltre i limiti poi previsti dall’art. 1283 c.c., sono illegittime tanto le pattuizioni, quanto i comportamenti - ancorché non tradotti in patti - che si risolvano in un’accettazione reciproca, ovvero in una unilaterale imposizione, di una disciplina diversa da quella legale”*. Tali principi hanno trovato costante applicazione dopo la decisione delle Sezioni Unite che si è pronunciata con riferimento agli interessi di qualsiasi natura, compresi quelli di cui agli artt. 35 e 36 del Capitolato generale d’appalto per le opere pubbliche, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 (Cass. SU. 9653/01, seguita da

le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, è applicabile, in mancanza di usi contrari, il divieto di anatocismo dettato dall'art. 1283 c.c., dovendosi escludere che il debito per interessi, anche quando sia stata adempiuta l'obbligazione principale, si configuri come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c., comma 2⁴.

Proprio al fine di delineare un quadro giuridico chiaro si chiede in particolare che:

- venga stralciata dalla Relazione di accompagnamento la parte relativa alla non applicazione dell'art. 120 t.u.b. agli interessi di mora, perché errata e del tutto fuorviante;
- venga modificato l'art. 3, co. 2 ribadendo espressamente l'applicabilità del divieto di anatocismo anche agli interessi di mora.

L'art. 3, comma 2 deve essere modificato prevedendo che per i contratti di finanziamento con piano di rimborso rateale, se previsto contrattualmente, solo la parte della rata scaduta e non pagata relativa alla sorte capitale può produrre interessi di qualsivoglia natura, compresi quelli di mora o quelli derivanti dall'addebito su un conto corrente collegato; quanto dovuto a titolo di interessi non produce in nessun caso ulteriori interessi, nemmeno di mora.

4. La contabilizzazione annuale ed il termine di 60 giorni per il pagamento degli interessi da parte del cliente.

Deve a nostro avviso trovare conferma la previsione di cui all'art. 4, co. 2 che, con una disposizione nuova, impone “*la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori*”, precisando che “*gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti; per i contratti stipulati nel corso dell'anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre*”.

Si tratta di una norma opportuna che risponde alle finalità del nuovo art. 120 t.u.b. sopra delineate: evitare automatismi di lievitazione del costo del credito da interessi, aumentare la trasparenza e rendere più facilmente percepibili i costi dei conti correnti e confrontabili le condizioni economiche praticate dagli intermediari.

Cass. 10680/06;. Cass., 5 settembre 2008, n. 2240; Cass., 1° agosto 2013, n. 18438).

⁴ Cfr. Cass., sez. un., n. 9653 del 2001: “*il debito per interessi (anche quando sia stata adempiuta l'obbligazione principale) non si configura come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 comma 2 cod. civ., ma resta soggetto alla regola dell'anatocismo di cui all'art. 1283 cod. civ., derogabile soltanto dagli usi contrari ed applicabile a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, compresi quelli di cui agli artt. 35 e 36 del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063*”.

Mentre con la capitalizzazione trimestrale degli interessi il costo annuo del rapporto veniva annegato nel debito complessivo ed era difficilmente percepibile da parte del cliente consumatore, la comunicazione su base annuale e la contabilizzazione separata degli interessi rendono certamente più trasparente il costo dell'affidamento.

Anche la previsione di un termine di 60 giorni concesso al cliente per il pagamento degli interessi, fatte salve alcune notazioni che verranno sviluppate di seguito, pare opportuno per concedere al cliente un congruo termine per pagare gli interessi maturati nell'anno precedente.

Si ritiene opportuno confermare il termine di contabilizzazione annuale degli interessi e quello di 60 giorni dalla comunicazione dell'estratto conto per consentire al cliente il pagamento

5. Comunicazione annua del costo del credito

Per rendere più agevole il confronto delle offerte degli intermediari riteniamo opportuno che la comunicazione annuale relativa al conteggio degli interessi maturati nell'anno precedente debba far riferimento non solo agli interessi, ma anche alle commissioni ed alle spese di competenza dell'esercizio, sia in termini assoluti, sia in percentuale rispetto al credito di cui abbia usufruito il cliente.

Si ritiene che tale disposizione possa ampiamente rientrare nelle attribuzioni del CICR in materia di trasparenza.

L'estratto conto o la comunicazione annuale con la quale vengono contabilizzati gli interessi maturati nell'anno precedente deve indicare l'ammontare complessivo delle commissioni o delle spese collegate all'erogazione del credito maturate nello stesso periodo ed il loro valore percentuale sulle somme effettivamente utilizzate.

6. Le convenzioni successive di autorizzazione all'addebito sul conto degli interessi

Le convenzioni previste all'art. 4 co. 4 (*"Decorso il termine di sessanta giorni, o quello superiore eventualmente stabilito, il cliente può autorizzare l'addebito degli interessi sul conto o sulla carta; in questo caso, la somma addebitata è considerata sorte capitale"*) reintroducono nell'ordinamento un fenomeno anatocistico in quanto, una volta addebitati in conto gli interessi, gli stessi sono considerati quale capitale e producono nuovi interessi.

Tale previsione (e le conseguenti condizioni) possono essere considerate ammissibili a due condizioni:

- (i) l'applicabilità ai rapporti di conto corrente bancario dell'art. 1283 c.c.
- (ii) il rigoroso rispetto dell'art. 1283 c.c. che consente le convenzioni anatocistiche solo se successive al sorgere del debito da interessi e se questi siano dovuti per almeno sei mesi.

Non pare potersi affermare che l'applicazione dell'art. 1283 c.c. al settore bancario, limitatamente alla domanda giudiziale ed alle convenzioni successive

all'insorgere del debito, e quindi fatto salvo il divieto di introdurre clausole con effetti anatocistici nelle condizioni generali di contratto, possa porsi in evidente contrasto con le intenzioni del novellato art. 120 t.u.b.

Si ritiene infatti generalmente che il requisito della domanda giudiziale risponde all'esigenza di porre il debitore nella condizione di conoscere gli effetti economici derivanti dal mancato adempimento dell'obbligazione che comporta non solo il pagamento degli interessi maturati, ma anche di quelli derivanti dalla loro capitalizzazione. L'ammissibilità delle sole convenzioni successive alla scadenza vuole così evitare che il debitore, al momento della conclusione del contratto, specialmente se di natura creditizia, possa trovarsi nella condizione di dover accettare tali onerose clausole pena non ottenere la concessione del credito richiesto.

Il termine semestrale è invece giustificato con l'intenzione di limitare l'effetto espansivo o moltiplicatore dell'anatocismo in quanto più lungo è il tempo intercorso tra la maturazione degli interessi e la convenzione anatocistica, minore è l'effetto moltiplicatore che questa produce.

Così individuata la ratio dell'art. 1283 c.c., in assenza di una deroga espressa contenuta all'art. 120 t.u.b., la richiesta degli interessi sugli interessi con domanda giudiziale o con convenzioni successive potrebbe essere consentita solo qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 1283 c.c., e l'autorizzazione del cliente sia rilasciata in maniera consapevole, evitando che si risolva nell'accettazione passiva imposta col ricatto e contraria ai principi di buona fede e di tutela degli interessi sostanziali del cliente.

Si rendono a tal fine indispensabili alcune modifiche della proposta di delibera:

- (i) l'autorizzazione non può essere rilasciata dal cliente prima di sei mesi dal momento in cui gli interessi sono dovuti, ovvero esigibili;
- (ii) l'autorizzazione deve avere la forma scritta ex art. 117 t.u.b.;
- (iii) l'autorizzazione deve essere preceduta da una specifica valutazione della situazione del cliente e deve essere accompagnata da un'informativa sintetica ma puntuale per consentire la valutazione di adeguatezza dell'operazione;
- (iv) devono essere espressamente vietate le pratiche elusive.

6.1. Il momento dell'autorizzazione: gli interessi devono essere dovuti da sei mesi.

Le convenzioni anatocistiche cui fa riferimento l'art. 4, co. 4 della proposta della delibera sono successive al sorgere del credito in quanto possono intervenire solo successivamente alla chiusura annuale e al decorso del termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'estratto conto al quale è subordinata l'esigibilità degli interessi.

Le stesse non rispettano però il requisito previsto dall'art. 1283 c.c. relativo alla debenza ultrasemestrale degli interessi che devono essere "dovuti" per almeno sei mesi.

Le finalità delle nuove regole di contabilizzazione ed esigibilità degli interessi

paiono oggi confermare l'orientamento prevalente⁵ che ha ritenuto che l'art. 1283 c.c. richiami il concetto di debenza che non coincide né con la maturazione né con la contabilizzazione degli interessi ma con il verificarsi di tutte le circostanze al ricorrere delle quali l'ordinamento giuridico consente al creditore di esigerne il pagamento.

Se si considera che la proposta di delibera ha il chiaro intento di uniformare le modalità di contabilizzazione e di esigibilità degli interessi e, nel contempo, di assegnare un congruo termine al debitore per adempiere, e, se si tiene conto che anche l'art. 1283 c.c. impone a tutela del debitore un termine semestrale non inferiore a sei mesi per limitare l'effetto moltiplicatore delle clausole anatocistiche, pare debba trovare conferma l'indirizzo maggioritario che ritiene irrilevante la sola maturazione e l'accumulo, richiedendo invece che gli interessi siano esigibili da almeno un semestre.

Tale interpretazione pare del resto non solo quella più fedele allo spirito del nuovo art. 120 t.u.b. che vuole vietare l'anatocismo e ridurne gli effetti dannosi, ma anche l'unica idonea ad evitare profili di illegittimità della delibera e a cascata delle convenzioni anatocistiche e la conseguente disapplicazione a macchia di leopardo da parte dei giudici civili.

La delibera deve prevedere che l'autorizzazione all'addebito sul conto possa essere concessa dal cliente solo decorsi sei mesi dal momento in cui gli interessi sono divenuti esigibili.

⁵ In giurisprudenza cfr. Cass., 8 marzo 2006, n. 4935, secondo cui il giudice può condannare al pagamento degli interessi sugli interessi solo se già scaduti, richiedendo quindi che il debito sia esigibile e che il debitore sia in mora; nello stesso senso v. anche Cass., 10 marzo 2005, n. 4830 (ove ampi riferimenti alla giurisprudenza precedente): “L'art. 1283 c.c. stabilisce che «...gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi». Ne deriva che il giudice può condannare al pagamento degli interessi sugli interessi solo se si sia accertato:- che alla data della domanda giudiziale erano già scaduti gli interessi principali sui quali calcolare gli interessi secondari, cioè che il debito era esigibile e che il debitore era in mora (Corte di cassazione 18 luglio 2002, n. 10434);- che l'attribuzione degli interessi anatocistici postula una specifica domanda giudiziale del creditore (Corte di cassazione 12 aprile 2002, n. 5271, e 14 dicembre 2001, n. 15838) o la stipula di una convenzione posteriore alla scadenza degli interessi;- che la mora si è protratta, anteriormente al giudizio, per almeno sei mesi, cioè che si tratta di crediti ultrasemestrali scaduti (Corte di cassazione 18 luglio 2002, 10434, e 12 febbraio 2002, n. 1964)”. Tali principi, espressi con riguardo alla domanda giudiziale, sono applicabili anche alle convenzioni in ragione del fatto che il requisito della debenza ultrasemestrale degli interessi si applica ad entrambe le eccezioni al divieto di anatocismo contemplate dall'art. 1283 c.c.

6.2 La forma

Tutti i contratti bancari devono rispettare la forma scritta prevista dall'art. 117 t.u.b. Tale norma è applicabile a tutti i contratti e, ex art. 1324 c.c., a tutti gli atti unilaterali a contenuto patrimoniale quale possono essere le autorizzazioni all'addebito degli interessi in conto da parte del cliente.

E' necessario specificare che l'autorizzazione in conto debba rivestire la forma scritta ex art. 117 t.u.b.

6.3 L'informazione specifica

Lo sfavore per le convenzioni anatocistiche che ispira l'art. 120 t.u.b. e l'art. 1283 c.c. e gli effetti potenzialmente dannosi per il cliente conseguenti all'espansione del debito, richiedono che le autorizzazioni siano precedute da un incontro tra le parti diretto ad una corretta valutazione della situazione creditizia del cliente e da un'informativa peculiare e non da meccanismi formali quale la specifica sottoscrizione ex art. 1341 c.c (per altro nemmeno prevista nella proposta).

L'art. 124 t.u.b., primo comma, impone all'intermediario di fornire al consumatore le informazioni necessarie per *“prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito”*. Il quinto comma specifica che *“Il finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria, eventualmente illustrando le informazioni precontrattuali che devono essere fornite ai sensi dei commi 1 e 2, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento. In caso di offerta contestuale di più contratti non collegati ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera d), è comunque specificato se la validità dell'offerta è condizionata alla conclusione congiunta di detti contratti”*.

Considerata la peculiarità della situazione nella quale può intervenire l'autorizzazione del cliente all'addebito sul conto degli interessi non pagati (mancato pagamento per oltre 6 mesi degli interessi maturati nell'anno precedente) che può essere sintomo della necessità di valutare la complessiva situazione creditizia, è necessario che l'intermediario, per consentire una decisione informata e consapevole del cliente, fornisca le informazioni sulle *“caratteristiche”* dell'autorizzazione e sugli effetti specifici che questa può avere sul consumatore, incluse le conseguenze del mancato pagamento.

La riapertura di uno spazio negoziale nel rapporto banca cliente richiede infatti il superamento degli automatismi conseguenti all'applicazione delle clausole di capitalizzazione preventiva previste nelle condizioni generali di contratto. La consapevolezza del cliente sulle caratteristiche e sugli effetti dell'addebito sul conto degli interessi scaduti e non pagati, e soprattutto sull'adeguatezza della propria complessiva situazione creditizia, può incentivare un rapporto improntato ad un maggior livello di responsabilità delle parti, anche in un ottica di

“educazione finanziaria” della clientela.

Si ritiene pertanto opportuno modificare la proposta di delibera prevedendo che, prima di ricevere e dare esecuzione all'autorizzazione all'addebito sul conto degli interessi scaduti, l'intermediario deve fornire al cliente specifiche informazioni sulle caratteristiche dell'autorizzazione e sugli effetti specifici che può avere sul cliente.

6.4 Le pratiche elusive

Affinché l'autorizzazione del cliente sia consapevole ed effettiva devono essere espressamente vietate le clausole, inserite nelle condizioni generali di contratto, che in caso di mancata autorizzazione del cliente, consentano alla banca di recedere unilateralmente dal contratto o di risolverlo a prescindere dall'importanza dell'inadempimento.

Per evitare un ritorno surrettizio alla capitalizzazione trimestrale è inoltre necessario evitare la concessione di affidamenti a brevissimo (tre o sei mesi) continuamente prorogati e privi di una effettiva giustificazione che consentano alla banca di addebitare in altro conto i saldi a debito del cliente, facendo così decorrere gli interessi anche sulla parte del debito relativa agli interessi.

Si chiede di introdurre una nuova disposizione che vieti ogni pratica elusiva, ed in particolare:
(i) le clausole che, in caso di mancata autorizzazione del cliente, consentano alla banca di recedere unilateralmente dal contratto o di risolverlo a prescindere dall'importanza dell'inadempimento;
(ii) la concessione di affidamenti a brevissimo (tre o sei mesi) continuamente prorogati e privi di una effettiva giustificazione

7. Le autorizzazioni preventive sull'imputazione delle rimesse in conto corrente

L'art. 4 co. 5 prevede che “il contratto può stabilire che, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto dell'intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano impiegati per estinguere il debito da interessi”

L'art. 2, co. 4, applicabile a tutti i rapporti bancari, richiama l'art. 1194, secondo comma, c.c. ai sensi del quale “il pagamento fatto in conto capitale e interessi deve essere imputato prima agli interessi”.

La capitalizzazione degli interessi fino ad oggi praticata si differenzia così dall'imputazione delle rimesse agli interessi solo perché nel primo caso l'effetto anatocistico è immediato e consegue direttamente dalla registrazione in conto, mentre nel secondo, viene rinviato temporalmente alla prima rimessa utile e richiede che quindi il conto sia alimentato.

Il sistema complessivamente delineato dalla proposta di delibera è irrazionale. Come abbiamo visto, la bozza di delibera individua due modalità alternative per il pagamento degli interessi: la convenzione successiva cui fa riferimento l'art. 4 co.

4 e quella preventiva a cui fa riferimento l'art. 4 co. 5. Mentre la prima richiede la negoziazione tra le parti, la seconda, opererà in automatico per la sola applicazione delle condizioni generali non negoziate, non negoziabili ed imposte. Pare scontato che tutti gli operatori adotteranno condizioni generali di contratto che consentiranno l'imputazione delle rimesse secondo quanto previsto al quinto comma, rendendo di fatto del tutto marginali le convenzioni successive, ed eliminando così sul nascere ogni possibile tentativo per rilanciare qualche spazio negoziale tra banca e clientela.

Nel quadro complessivo delineato dalla proposta di delibera le convenzioni successive di addebito degli interessi diverrebbero così ipotesi del tutto residuali, relegate di fatto ai soli conti correnti non alimentati da nuove rimesse. Tale scenario appare veramente distante dalle finalità della novella legislativa che vuole impedire l'automatica imputazione a capitale degli interessi maturati.

Del resto i primi commentatori hanno messo in dubbio la conformità alle norme primarie della norma così come formulata. Sottolineando la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie delineata dalle Sezioni Unite della Cassazione⁶, si è infatti rilevato che l'applicazione dell'art. 1194 c.c. presuppone la natura solutoria della rimessa. L'imputazione delle rimesse a pagamento degli interessi sarebbe quindi possibile solo in presenza di conti privi di affidamento o in caso di sconfinamento (extra-fido). Solo in queste situazioni le rimesse potrebbero essere solutorie e quindi avere la funzione di pagamento.

La proposta di delibera non disciplina adeguatamente la situazione in cui il cliente abbia un fido con una disponibilità superiore all'ammontare degli interessi esigibili. Il debito da interessi intacca o meno la disponibilità accordata dalla banca? Non pare che tale aspetto possa essere lasciato alle previsioni contrattuali e alle conseguenti incertezze applicative.

L'attuale proposta, andando a riscrivere la disciplina dell'apertura di credito, senza una precisa delega, rischierebbe di essere disapplicata da parte dei giudici civili e comunque aprirebbe un profondo contenzioso dagli esiti del tutto incerti.

La delibera dovrà delineare un quadro normativo dotato di maggiore certezza e conforme alla norma primaria, evitando di avallare automatismi nell'imputazione delle rimesse che il nuovo art. 120 t.u.b. vuole evitare.

Non suscitano particolari problemi i conti con saldi attivi per i quali il pagamento deriverà direttamente dalla compensazione "impropria". Altrettanto vale per i conti non affidati o quelli per i quali il debito da interessi sia esigibile quando il cliente abbia esaurito il fido. In entrambe le situazioni le rimesse sul conto, in quanto pacificamente solutorie, determineranno il pagamento del debito del cliente con l'applicazione dell'art. 1194.

Le clausole di autorizzazione preventiva all'imputazione delle rimesse sono quindi destinate a regolare le modalità di pagamento degli interessi nei contratti di apertura di credito a tempo indeterminato. Per tutti i contratti a tempo determinato la banca può infatti esigere il pagamento alla scadenza del contratto.

L'eliminazione delle autorizzazioni preventive di imputazione delle rimesse potrebbe rappresentare un disincentivo al ricorso agli affidamenti a tempo indeterminato. Non ci pare che tale limitazione possa risultare dannosa per il

⁶ Cfr Cass., S.U., 2 dicembre 2010, n. 24418.

sistema. Gli affidamenti a tempo indeterminato sono revocabili in ogni momento con un preavviso di 15 giorni ai sensi dell'art. 1845 c.c. derogato a vantaggio della banca anche in un solo giorno; si tratta quindi di affidamenti altamente instabili che lasciano spesso il cliente in balia delle decisioni unilaterali della banca.

Considerato che gli effetti di queste convenzioni sono del tutto equivalenti all'addebito sul conto degli interessi pare che entrambe tali modalità debbano essere disciplinate in maniera coordinata. In entrambi i casi l'accordo, sia esso per l'addebito in conto degli interessi esigibili, o per l'autorizzazione ad imputare a pagamento le rimesse non solutorie, deve essere successivo all'insorgere del debito da interessi e deve essere accompagnato da un'adeguata informazione.

Paiono quindi necessarie le seguenti modifiche della proposta di delibera:

- *è necessario specificare che in presenza di conti affidati gli interessi maturati e contabilizzati separatamente non determinano di per sé uno scoperto di conto: gli interessi, pur se contabilizzati separatamente ed infruttiferi, devono essere infatti conteggiati, unitamente al capitale, per determinare l'utilizzo del fido;*
- *è opportuno chiarire che finché il debito da interessi non determini il superamento dell'affidamento concesso non è dovuta nessuna segnalazione alla Centrale Rischi; quando invece gli interessi determinino un superamento dell'affidamento concesso, la segnalazione non potrà avvenire prima di 30 giorni per consentire al cliente il pagamento;*
- *bisogna eliminare la possibilità di autorizzazioni preventive prevedendo che, decorsi sei mesi dal momento in cui gli interessi sono esigibili, le parti possono prevedere, con un'autorizzazione scritta del cliente, che i fondi accreditati sul conto dell'intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano impiegati per estinguere il debito da interessi.*

8. L'entrata in vigore della delibera

L'art. 5 co.1 prevede che: *“la presente delibera si applica agli interessi maturati a partire dal 1° gennaio 2016”*.

Tale disposizione, per come formulata, rischia di avallare interpretazioni contrarie alle norme di legge o comunque di fornire un'interpretazione della norma primaria di riferimento, sicuramente preclusa ad una fonte secondaria.

La giurisprudenza⁷ oggi ritiene pacificamente che il divieto di anatocismo previsto all'art. 120 t.u.b. sia entrato in vigore in data 1.1.2014.

⁷ Cfr Trib. Milano 25 marzo 2015, Trib. Milano 3 aprile 2015, nello stesso senso sempre in sede di reclamo cfr. Trib. Biella, 7 ottobre 2015; Trib. Milano, 8 agosto 2015; Trib. Cuneo 10 agosto 2015; Trib. Milano, 1° ottobre 2015; in esito al

La delibera contiene infatti alcune norme meramente riproduttive dell'art. 120 t.u.b. ed altre norme che rappresentano invece l'esercizio dei poteri dalla stessa attribuiti al CICR. Non v'è dubbio che le norme meramente riproduttive del divieto di anatocismo previsto all'art. 120 t.u.b., non possano derogare l'applicazione immediata della norma primaria.

Potranno invece trovare applicazione a partire dal 1° gennaio 2016 le sole disposizioni nuove quali la previsione del conteggio annuale degli interessi, e del termine di 60 giorni per la loro esigibilità.

Tale soluzione consente di evitare una dannosa situazione di incertezza che potrebbe portare i tribunali ad essere sommersi dalle domande proposte dai clienti delle banche che, facendo leva su un'errata lettura dell'art. 5 co. 1, dovessero continuare a negare che l'eliminazione di ogni effetto anatocistico operi dal 1° gennaio 2014.

Si ritiene quindi opportuno precisare che le sole disposizioni di cui all'art. 4 si applichino agli interessi maturati dopo il 1° gennaio 2016.

Roma, 23 ottobre 2015

In nome e per conto di:

Adusbef

Asso-Consum

Cittadinanzattiva

Codacons

Codici

CTCU - Centro Tutela Consumatori Utenti

Federazione Confconsumatori-ACP

Federconsumatori

Lega Consumatori

Movimento Consumatori



Alessandro Mostaccio

Segretario Generale Movimento Consumatori

giudizio di prime cure cfr. Trib. Cuneo 29 giugno 2015, Trib. Milano, 1° luglio 2015; Trib. Biella, 7 luglio 2015; Trib. Milano 13 luglio 2015, Trib. Milano 29 luglio 2015, IW Bank e Trib. Milano, 29 luglio 2015, Finecobank